

NOTIZIARIO TECNICO PERIODICO DEL COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, TORINO - Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale - 70% - D.C. - D.C.I.

il **I Perito** *nforma*



ANNO 14 nr. 1 - 2009

GENNAIO - MARZO 2009



INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - INDICE GENERALE

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	MEDIA
BASE: ANNO1995=100													
1996	102,4*	102,7*	103,0*	103,6*	104,0*	104,2*	104,0*	104,1*	104,4*	104,5*	104,8*	104,9*	103,9*
1997	105,1*	105,2*	105,3*	105,4*	105,7*	105,7*	105,7*	105,7*	105,9*	106,2*	106,5*	106,5*	105,7*
1998	106,8*	107,1*	107,1*	107,3*	107,5*	107,6*	107,6*	107,7*	107,8*	108,0*	108,1*	108,1*	107,6*
1999	108,2*	108,4*	108,6*	109,0*	109,2*	109,2*	109,4*	109,4*	109,7*	109,9*	110,3*	110,4*	109,3*
2000	110,5*	111,0*	111,3*	111,4*	111,7*	112,1*	112,3*	112,3*	112,5*	112,8*	113,3*	113,4*	112,1*
2001	113,9*	114,3*	114,4*	114,8*	115,1*	115,3*	115,3*	115,3*	115,4*	115,7*	115,9*	116,0*	115,1*
2002	116,5*	116,9*	117,2*	117,5*	117,7*	117,9*	118,0*	118,2*	118,4*	118,7*	119,0*	119,1*	117,9*
2003	119,6*	119,8*	120,2*	120,4*	120,5*	120,6*	120,9*	121,1*	121,4*	121,5*	121,8*	121,8*	120,8*
2004	122,0*	122,4*	122,5*	122,8*	123,0*	123,3*	123,4*	123,6*	123,6*	123,6*	123,9*	123,9*	123,2*
2005	123,9*	124,3*	124,5*	124,9*	125,1*	125,3*	125,6*	125,8*	125,9*	126,1*	126,1*	126,3*	125,3*
2006	126,6*	126,9*	127,1*	127,4*	127,8*	127,9*	128,2*	128,4*	128,4*	128,2*	128,3*	128,4*	127,8*
2007	128,5*	128,8*	129,0*	129,2*	129,6*	129,9*	130,2*	130,4*	130,4*	130,8*	131,3*	131,8*	130,0*
2008	132,2*	132,5*	133,2*	133,5*	134,2*	134,8*	135,4*	135,5*	135,2*	135,2*	134,7*	134,5*	134,2*
2009	134,2*												

* A partire dal mese di febbraio 1992 gli indici vengono calcolati senza i 'TABACCHI'. Pertanto, il coefficiente di raccordo tra le due serie di indici - con e senza TABACCHI - è pari a 1.0009

Vogliate gradire gli auguri



di una gioiosa Pasqua

sommario

Direttore Responsabile:
Sandro Gallo

Comitato di Redazione:
Marco Basso, Annino De Venezia,
Amos Giardino, Antonello Greco,
Aldo Novellini, Aldo Parisi,
Roberto Parisi, Sergio Scanavacca

Autorizz. Trib. Torino n. 4921
dell'11.06.1996

Hanno collaborato:
Giancarlo Boesso, Stefano Comellini,
Enrico Fanciotto, Vito Montanaro,
Paolo Revelli

Redazione e Amministrazione:
Corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 Torino
Tel. 011.5625500 - 011.5625448
Fax 011.3716908
E-mail redazione: redazione@colpito.it
E-mail collegio: colpito@colpito.it
sito web: http://www.colpito.it

Orari Apertura Collegio:
ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
da lunedì a giovedì
ore 9.00 - 13.00
venerdì

Stampa: Tip. Artale
Videoimpaginazione: Elisa Tritto
Via Reiss Romoli 261 - Torino
Tel. 011 226.99.80 - Fax: 011 226.99.90
e-mail: info@artale.it

**Organo del Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
delle Province di Alessandria, Asti, Torino**



In copertina:
Fonti alternative di energia.

Gli articoli e le note, firmati, e le foto pubblicate
esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non
impegnano il Collegio, né la redazione del periodico.

EDITORIALE

Il sistema duale nelle Professioni
Intellettuali è un danno alla collettività Amos Giardino pag 3-4

SICUREZZA

D.Lgs. 81/2008: una parziale,
e poco comprensibile, proroga Aldo Novellini pag 5-6

DAL NOSTRO CONSULENTE LEGALE

La posta elettronica
certificata (PEC) Avv. Stefano Comellini pag 7-8

PARERE MINISTERIALE

D.Lgs. 81/2008: incompatibilità
dell'art. 13, comma 5 CNPI
Ministero del lavoro pag 9-11

COMITATO NAZIONALE SICUREZZA

Torino
Emergenza sicurezza Giancarlo Boesso pag 12-15

RIFFLESSIONI

La visibilità del prodotto
made in EU Annino De Venezia pag 16-19

FISCO

Aggiornamenti fiscali Vito Montanaro pag 20-21

NEWS

- "DURC"
- Valutazione rischi Stefano Comellini pag 22-23

NORME E LEGGI

Elettrotecnica
Termotecnica e altro Antonello Greco pag 24-25
Enrico Fanciotto pag 26-28

APIT

Informativa Soci Paolo Revelli pag 29

EURETA

EurEta Italia:
nuovo Consiglio Direttivo Ufficio stampa EurEta pag 30-32

CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2006 - 2010

Consiglieri			Collegio dei Probiviri:
Presidente Sandro Gallo	Oscar F. Barbieri	Paolo Giacone	Vittorio Buffo
Segretario Amos Giardino	Marco Basso	Mauro Le Noci	Alberto Castellazzo
Tesoriere Aldo Parisi	Stefano Bistagnino	Pasquale Mihalich	Franco Cerrato
	Giancarlo Boesso	Marco Palandella	Vito Montanaro
	Luciano Ceste	Roberto Parisi	Marcello Rabino
	Annino De Venezia	Franco Pautasso	Adriano Pugno

COMMISSIONI SPECIALISTICHE

COMMISSIONE	COORDINATORE	ORARIO
Elettrotecnica	Marco Palandella	3° martedì ore 18.00
Termotecnica	Marco Basso	1° martedì ore 18.30
Igiene sicurezza prevenzione incendi	Giancarlo Boesso	3° lunedì ore 18.00
Chimica	Mauro Le Noci	3° lunedì ore 18.00
Scuola	Mauro Le Noci	Su convocazione
Elettronica e automazione	Amos Giardino	2° giovedì ore 18.00
Pari Opportunità	Arianna Grande	Su convocazione
Dipendenti pubblici	Paolo Giacone	Su convocazione
Commissione amministratori stabili - edilizia	Giancarlo Boesso	3° lunedì ore 18.00

DELEGAZIONI:

ALESSANDRIA STEFANO BISTAGNINO
MARCO PALANDELLA

ASTI LUCIANO CESTE

ISPESL

ASTI LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA STEFANO BISTAGNINO
TORINO MARCO BASSO
GIANCARLO BOESSO
PAOLO GIACONE

VIGILI DEL FUOCO

ASTI LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA MARCO PALANDELLA
TORINO PASQUALE MIHALICH

ISPETTORATO REGIONALE PIEMONTE VVF

PASQUALE MIHALICH

A.S.L.

ALESSANDRIA MARCO PALANDELLA
ASTI LUCIANO CESTE
TORINO OSCAR F. BARBIERI
PAOLO GIACONE

C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO)

TORINO MARCO BASSO
ITALO BERTANA
GIANCARLO BOESSO
ASTI LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA STEFANO BISTAGNINO

C.U.P. (COMITATO UNITARIO PER LE LIBERE PROFESSIONI)

CONSULTA TORINO AMOS GIARDINO
ALESSANDRIA MARCO PALANDELLA
ASTI LUCIANO CESTE

COMMISSIONE REVISIONE PARCELLE

PAOLO GIACONE
FRANCO PAUTASSO
PASQUALE MIHALICH
ALDO PARISI

A.P.I.T. (ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI TORINO)

GIANCARLO BOESSO

CTI (COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO)

MARCO BASSO

CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO)

ITALO BERTANA

IRPAIES (ALBO DELLE IMPRESE INSTALLATRICI QUALIFICATE NELL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI)

ALESSANDRIA ANTONIETTA MAIOLINO
TORINO SANDRO GALLO
ASTI PIETRO COSTA
IVREA PAOLO GIACONE

PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE CORSI SEMINARI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

GIANCARLO BOESSO
PAOLO GIACONE
MARCO BASSO
ROBERTO PARISI

C.T.U. (CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE)

TORINO OSCAR F. BARBIERI
ALESSANDRIA STEFANO BISTAGNINO
ASTI LUCIANO CESTE

Il sistema duale nelle Professioni Intellettuali è un danno alla collettività

Le associazioni, nel processo di riforma del sistema professionale italiano, solo apparentemente mirano a creare una maggior competitività tra professioni quindi a vantaggio della collettività, in realtà tendono esclusivamente ad eliminare ogni tutela per il consumatore ad unico vantaggio del business che potrebbero ottenere “vendendo” attestati di competenza.

La terminologia, usata correntemente dai sostenitori delle associazioni, tende a confondere il cittadino, si utilizzano le definizioni “servizi professionali” ma non “prestazioni professionali”, “capitalismo intellettuale” ma non “conoscenze e competenze professionali”, si fa riferimento ad un possibile “processo di riforma del nostro sistema professionale” e non ad una “riforma delle Professioni Intellettuali”.

Le definizioni e i termini non sono casuali ed hanno un significato giuridico ben preciso, volutamente si tende a confondere le “attività di servizio” con le “prestazioni intellettuali”.

Nei prodotti e nei servizi è possibile da parte del consumatore utente valutare la qualità e compararla con il costo, ben diverso è la situazione per la prestazione professionale ove la disparità informativa con il rilascio di attestati di competenza da parte delle associazioni aumenterebbe a dismisura.

È, inoltre, sorprendente che chi sbandiera la liberalizzazione poi auspichi la regolamentazio-

ne di chi non è regolamentato.

La riforma delle professioni intellettuali è necessaria ed urgente, sia per dare ai professionisti strumenti più moderni

per svolgere la propria attività sia, soprattutto, per garantire maggiori tutele della collettività e degli interessi generali.

Ritengo che sia doveroso ricordare che il sistema ordinistico e quello delle associazioni, hanno ruoli e funzioni totalmente diversi nel sistema latino.

Gli Ordini e i Collegi sono Enti pubblici non economici, istituiti per legge, per la tutela della collettività, non tutelano i professionisti ma gli interessi generali dello Stato, i cittadini e la Professione.

Le Associazioni sono dei raggruppamenti volontari di soggetti che hanno interessi comuni, hanno per statuto la tutela dei propri interessi e dei loro iscritti.

Si è detto che nel sistema anglosassone c'è maggior libertà di mercato, perché non esiste un sistema ordinistico ma solo quello delle Associazioni, omettendo di precisare che quelle Associazioni, oltre a svolgere l'attività di controllo a tutela della collettività, esattamente come fanno gli Ordini ed i Collegi, hanno piena discrezio-



Amos Giardino

nalità nell'iscrivere o nel radiare, al contrario di quanto avviene nel sistema ordinistico dove questa discrezionalità è vietata, perchè qualsiasi decisione deve essere ottemperata nel rispetto delle leggi, senza favoritismi o discriminazioni.

Chi sostiene il "sistema duale" Ordini e Associazioni in concorrenza tra di loro utilizza come pretesto il problema inesistente delle professioni emergenti.

Per quale motivo il problema delle professioni emergenti non esiste?

Perché se le professioni emergenti svolgono attività che incidono sugli interessi generali e sulla collettività vanno regolamentate, quindi devono rispettare le leggi e le regole imposte al sistema ordinistico ed essere comprese, ove possibile, negli ordini o nei collegi esistenti o, nell'impossibilità, essere istituito un nuovo ordine ad hoc.

Questa argomentazione è fortemente osteggiata dalle Associazioni che ritengono eccessive 28 professioni regolamentate ma che vorrebbero farne riconoscere oltre 250 attraverso le loro organizzazioni.

La bufera finanziaria creata dalle speculazioni dei grandi centri di potere economico mondiale dovrebbe farci riflettere ed analizzare seriamente il ruolo importante svolto dai soggetti terzi, quali sono i professionisti, che non possono essere impresa.

È indispensabile chiarire che le attività riservate o regolamentate non sono riserve corporative delle singole professioni ma al contrario "riserve" per la tutela della collettività e degli interessi generali dello Stato, di conseguenza l'esercizio di queste attività deve essere subordinato al

rispetto di regole che definiscono i requisiti per l'accesso e l'esercizio della professione stessa.

Sono profondamente convinto che la riforma debba comprendere esclusivamente il sistema ordinistico, ammodernandolo e, al tempo stesso, aumentando le tutele per la collettività, prevenendo obblighi inderogabili quale la formazione continua, la responsabilità personale del professionista e la differenza e l'incompatibilità tra l'attività di impresa e l'attività professionale.

In conclusione il professionista, se vogliamo tutelare gli interessi generali, deve essere e rimanere parte terza nei confronti degli interessi economici del committente e dell'impresa, deve essere personalmente responsabile e soggetto al controllo da parte dello Stato attraverso gli Enti pubblici quali sono gli Ordini ed i Collegi.

Tuttavia, tengo a precisare che ritengo importante il ruolo che potrebbero avere le associazioni nel sistema professionale, sia nella formazione che nell'aggiornamento specialistico professionale, mirando alla qualità della prestazione, ma a condizione che prevedano statuatariamente l'iscrizione solo di soggetti abilitati iscritti agli albi professionali ed avere come scopo l'accrescimento delle conoscenze specialistiche dei professionisti.

Purtroppo, alcuni puntano al riconoscimento delle Associazioni perchè la loro natura spiccatamente imprenditoriale fa prevedere grandi profitti "vendendo attestati di competenza" a chi non avrebbe i titoli ed i requisiti per esercitare una determinata professione intellettuale, ma questo si tradurrebbe in un disastro a scapito degli interessi generali e, quindi, a danno dell'utente e della collettività.

D.LGS. 81/2008: UNA PARZIALE, E POCO COMPRENSIBILE, PROROGA

di Aldo Novellini

In Italia è sempre così. Si fanno magari buone leggi, talvolta persino incisive, spesso inserendo severe e precise tempistiche per gli adempimenti richiesti e poi, ... iniziano le proroghe. Così coloro che si sono messi in regola, anche andando incontro a notevoli costi, fanno quasi la figura dei “fessi” perché i reiterati rinvii finiscono per premiare i cosiddetti “furbi” che aspettano ad adeguarsi alle norme certi che comunque una proroga arriverà sempre. In questo modo di procedere c'è una logica diseducativa che impedisce la crescita di quel senso civico di cui il nostro Paese avrebbe sommamente bisogno, eppure il legislatore pare proprio non accorgersene, o chissà forse gli sta bene così.

Questo deprecabile vizio nazionale ha trovato l'ennesima conferma con il D.Lgs. 81/08, il cosiddetto T.U. sulla sicurezza del lavoro. Il decreto, approvato nell'aprile 2008, prevedeva già una dilazione di due mesi e mezzo sino al 29 luglio 2008, per la messa a punto del documento di valutazione dei rischi, per venire incontro alle possibili difficoltà connesse alla definizione del modello organizzativo interno e all'obbligo di data certa.

In effetti un certo lasso di tempo per dar modo a tutti di allinearsi ai nuovi standard appariva una cosa sensata, a patto che la data prescelta, fine luglio, fosse realmente quella definitiva. In realtà già a partire dal mese di giugno da più parti si sussurrava che sarebbe giunta una proroga, cosa puntualmente avvenuta con lo scivola-

mento del termine al 31 dicembre. Si pensava che questa data - all'insegna del proverbiale detto “anno nuovo, vita nuova” - avrebbe segnato la piena entrata a regime del D.Lgs. 81/08 e invece nulla di tutto ciò. Un nuovo slittamento deciso ancora una volta quando i più diligenti avevano provveduto ad allinearsi agli adempimenti previsti, spostando i termini al 16 maggio 2009 per alcune specifiche disposizioni quali il divieto di visite preassuntive da parte del medico competente, la valutazione del rischio stress lavoro-correlato e l'obbligo di data certa.

Il senso di questo rinvio, disposto con il cosiddetto decreto “milleproroghe” (D.L. 207/08), sfugge davvero, in particolar modo per le tematiche legate alla valutazione dei rischi e alla certezza della datazione.

L'analisi dello stress lavoro-correlato si fonda infatti, ed è lo stesso D.Lgs. 81/08 ad affermarlo, sull'accordo UE dell'8 ottobre 2004 recepito dall'intesa interconfederale 9 giugno 2008, e pare ormai esser stata elaborata, a livello di dottrina e di letteratura, secondo criteri sufficientemente chiari. Non si capisce dunque perché soltanto questo tipo di rischio debba aver bisogno di una dilazione; anche perché qualora da qui al 16 maggio il legislatore emanasse nuove linee guida cui riferire le valutazioni, esse comunque



Aldo Novellini

dovranno venir recepite anche da quei soggetti che hanno già redatto il documento con l'analisi di tutti i rischi, stress-lavoro-correlato compreso.

Il secondo inspiegabile rinvio riguarda la data certa. Qui la cosa è ancor meno comprensibile perché delle due l'una: o si ritiene la data certa un inutile orpello e allora la si dovrebbe eliminare del tutto o si pensa che abbia una sua logica e allora la si deve applicare senza alcun indugio. In verità questo tipo di datazione sembra essere una classica falsa buona idea perché la certezza temporale del DVR a ben vedere nulla dice sull'efficacia e la fondatezza della valutazione. Per di più si rischia di irrigidire il documento che per sua natura dovrebbe invece essere aperto e dinamico, pronto cioè ad essere agevolmente aggiornato in base all'evoluzione tecnico-organizzativa dell'azienda.

A questo proposito non si capisce dunque perché non possa essere sufficiente la sola firma del Datore di lavoro senza alcuna altra certificazione aggiuntiva. Al massimo, pur ovviamente lasciando in capo al Datore di lavoro l'indelegabile obbligo di valutazione, si poteva pensare, tanto per fornire prova dell'esatta datazione dal DVR, di farlo obbligatoriamente sottoscrivere anche dagli altri attori della sicurezza aziendale: responsabile servizio prevenzione e protezione (Rspp), medico competente e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

Sembra invece che il legislatore confonda il mezzo con il fine. Il DVR, attestazione documentale della gestione della sicurezza in azienda, è uno strumento e non il fine ultimo dell'attività prevenzionistica che è invece l'effettiva tutela delle persone che lavorano. Attraverso questo metro, cioè l'effettività della tutela, la datazione certificata diventa un elemento secondario, mentre il Documento andrebbe giudicato sulla sua capacità di saper cogliere con esattezza

la realtà aziendale analizzandone con precisione i rischi, indicando le misure da adottare e i soggetti incaricati di attuarle.

Il salto di qualità del D.Lgs. 81/08 rispetto alla normativa precedente era proprio il tentativo di dar corpo ad un'autentica e puntuale gestione della prevenzione in azienda. E sotto questo profilo non si può allora che manifestare disappunto registrando la sconcertante inerzia del legislatore. A quasi un anno dall'approvazione del T.U. non sono ancora stati emanati quei decreti attuativi che avrebbero dovuto far compiere alla nuova normativa un vero salto di qualità. Siamo infatti in attesa degli standard di valutazione dei rischi per le piccole imprese, dei contenuti formativi per la qualificazione dei preposti (figura tra le meglio valorizzate nel D.Lgs. 81/08) e delle modalità di svolgimento dei richiami periodici in materia di antincendio, in analogia a quanto già previsto per il primo soccorso. Mancano cioè alcuni tasselli decisivi per dar vita a quell'idea di sicurezza sostanziale che è invece trasfusa nello spirito stesso del T.U.

Un quadro insomma desolante perché si rinvia alle calende greche la piena attuazione di aspetti importanti che completerebbero il D.Lgs. 81/2008 e per di più, invece di rettificarne le evidenti smagliature, se ne prorogano semplicemente i termini di entrata in vigore. In luogo di perseguire un approccio sostanziale sulla materia si continuano ad aggiungere nuove incombenze che aggiungono costi ed appesantiscono l'operatività delle imprese senza migliorarne gli effettivi livelli di sicurezza, per accrescere i quali occorrerebbe invece maggior formazione e soprattutto più capillari controlli da parte dell'autorità di vigilanza.

E' davvero tempo di cambiare rotta, altrimenti continueremo a convivere con morti bianche che non decrescono mai.

LA POSTA CERTIFICATA (PEC)

Dal nostro Consulente Legale

Avv. Stefano Comellini - www.avvocatocomellini.it

La legge 28 gennaio 2009 n. 2 ha convertito in legge il D.L. 29 novembre 2008 n. 185 ("Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"), comunemente definito Decreto Anti-crisi.

Il provvedimento, complesso anche per gli interventi sopraggiunti in sede di conversione parlamentare, ha natura di legislazione d'urgenza ma contiene, come ormai di consuetudine, disposizioni di diversa natura che avrebbero meritato un iter meno concitato anche se inevitabilmente più lento.

In particolare vengono in risalto le rilevanti modifiche al cd. Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e al Regolamento per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (D.P.R. n. 68/2005).

Nell'ambito del Decreto Anti-crisi, in questa sede assume rilievo l'art. 16 ("Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese") che, appunto, per la riduzione dei costi e l'eliminazione dei supporti cartacei ha introdotto un sistema obbligatorio di Posta Elettronica Certificata (PEC) per l'impresa, la pubblica amministrazione ed i professionisti iscritti in albi ed elenchi.

In particolare, per quanto qui interessa, il comma 7 dell'art. 16 prevede nel testo conseguente alla conversione che:

"i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata";

"il richiamo al comma 6 del medesimo art. 16, relativo alle imprese costituite in forma societaria,

consente di affiancare al "proprio indirizzo di posta elettronica certificata" un "analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali".



Avv. Stefano Comellini

L'obbligo per i professionisti deve essere adempiuto entro il 29 novembre 2009, vale a dire nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Decreto.

Che cosa si intende per Posta Elettronica Certificata?

È noto e quotidianamente sperimentato come l'e-mail sia ormai lo strumento di trasmissione elettronica più utilizzato per lo scambio di comunicazioni.

La posta elettronica (e-mail è acronimo di Electronic Mail) è un mezzo di comunicazione di testi, immagini, audio, video e qualsiasi altro tipo di file, trasmessi, con immediatezza, via Internet.

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica per il quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

In sostanza, come per la raccomandata postale con avviso di ricevimento, viene rilasciata al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione.

Parimenti, quando il messaggio giunge al destinatario, il gestore recapita al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.

Qualora il mittente smarrisca detta ricevuta, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di trenta mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Tuttavia, deve essere rilevato che il sistema di posta elettronica certificata risolve alcune difficoltà intrinseche della tradizionale raccomandata postale: da un lato, la sicura individuazione della casella mittente e quindi del titolare, mentre non è tracciato colui che spedisce una raccomandata; dall'altro, la possibilità di legare in maniera certa ed opponibile la trasmissione con il documento trasmesso in allegato, possibilità altrimenti preclusa.

Le modalità di utilizzo della Posta elettronica Certificata sono disciplinate dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata) non solo per quanto riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione, ma anche tra privati cittadini.

Il Regolamento individua i "soggetti del servizio di posta elettronica certificata" definendo (art. 2),

il mittente, come "l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici";

il destinatario, come "l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici";

il gestore del servizio, come "il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata".

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore (art. 3 che sostituisce il comma 1 dell'art.

14 DPR 445/2000¹).

L'art. 48 del DPR 445/2000 dispone (comma 2) che la trasmissione del documento informatico per via telematica, compiuta mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. Inoltre (comma 3), la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005).

Il documento informatico trasmesso per via telematica s'intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e s'intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, presso la casella di posta elettronica messa a disposizione dal gestore. (art. 45, comma 2, DPR 445/2000).

Quando il messaggio PEC non risulti consegnabile, il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso da darsi secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui ad un apposito Decreto Ministeriale² (art. 8, comma 1, DPR 68/2005).

I gestori di posta elettronica certificata contrasegnano con un riferimento temporale ciascun messaggio e quotidianamente appongono una marca temporale sui log dei messaggi (art. 10, comma 2, DPR 68/2005).

La trasmissione della PEC è garantita dai gestori che, con l'adozione delle opportune soluzioni tecniche e organizzative, devono tutelare la riservatezza, la sicurezza, l'integrità e l'inalterabilità nel tempo delle informazioni in essa contenute (art. 11, comma 3, DPR 68/2005), nonché la protezione, sia del mittente che del destinatario, da virus informatici (art. 12).

¹ "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

² DM 2 novembre 2005. Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Spett.le Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di lavoro
Divisione III
Via Fornovo, 8
00192 Roma

Roma, 4 novembre 2008

Ns. Prot. 6571/AP/ag

Oggetto: D.Lgs. N. 81/2008. Incompatibilità dell'art. 13, comma 5: Personale assegnato agli uffici di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro. Quesito.

Pervengono allo scrivente Consiglio, da parte dei nostri professionisti e da alcuni nostri Collegi provinciali, richieste di chiarimento in merito alla formulazione dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, dato che, a loro parere, si potrebbe configurare un potenziale pregiudizio all'esercizio della libera professione di Perito Industriale per tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, assegnati agli uffici che svolgono attività di consulenza in materia di vigilanza e di salute e sicurezza sul lavoro.

Infatti, l'art. 13, comma 5, D.Lgs. 81/2008 recita testualmente: *“Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza (Articolo 13 comma 5 – Vigilanza)”*.

Al successivo articolo 39, comma 3, (*“Svolgimento dell'attività di medico competente”*) la norma dispone che *“Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”*.

La combinazione delle norme evidenziate sembrerebbe rilevare che siano vietate le attività di consulenza che abbiano ad oggetto “tutte le prestazioni” la cui natura attiene oggettivamente alle attività svolte dai Dipartimenti e/o Servizi dove si è assegnati.

Tali divieti, prevedendo l'assoluta incompatibilità tra funzioni di vigilanza e di consulenza, discendono dalla finalità, presupposta dal Legislatore, di evitare che *“l'attività consulenziale”* interferisca con quella istituzionale di controllo e vigilanza, condizionandola o indebolendola.

Su tale punto specifico della norma, si registrano diversi pareri ed opinioni spesso contrastanti.

Ad avviso dello scrivente Ordine professionale, una corretta e coerente interpretazione del dettato normativo, individua solo in queste “prestazioni” quelle vietate al professionista Perito Industriale quando sia anche un dipendente assegnato agli uffici che svolgono attività di consulenza e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ma non include le altre attività che compongono soggettivamente la professione di Perito Industriale.

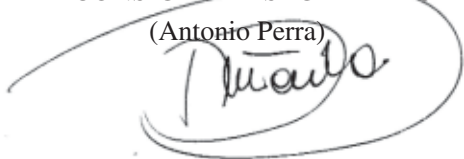
In merito, considerata la disparità di interpretazione, si ritiene utile ed opportuno uno specifico e motivato parere da parte di codesta Direzione per evitare interpretazioni contrastanti e comportamenti da parte dei nostri professionisti difforni da una corretta applicazione del citato art. 13, comma 5.

Si resta pertanto in attesa di un auspicato riscontro al quesito posto.

Distinti saluti

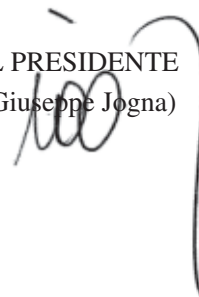
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)



IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)



MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

DIVISIONE III

Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali
e Dei Periti Industriali Laureati
Via San Basilio, 72 – 00187 ROMA

Vs. rif. Prot. N. 6571/AP/ag del 4 novembre 2008

OGGETTO: D. Lgs. N. 81/2008. Incompatibilità dell'art. 13, comma 5: Personale assegnato agli uffici di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro. Quesito.

Con riferimento al quesito in oggetto, si formulano le seguenti osservazioni.

L'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell'attribuire le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, statuisce, al comma 5, il divieto, per il personale delle pubbliche amministrazioni assegnato agli uffici che svolgono attività di consulenza "ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale" Il dettato legislativo non limita espressamente l'attività consulenziale incompatibile con l'incardinamento in uffici di vigilanza alla materia della salute e sicurezza sul lavoro.

Tuttavia per l'individuazione della portata del divieto occorre inquadrare correttamente la norma nel contesto di riferimento e interpretare la stessa alla luce dei principi generali che regolano la materia.

Per quanto riguarda il primo aspetto, sotto il profilo sistematico, si ritiene che la già rilevata mancanza di una imitazione espressa all'ambito della salute e sicurezza del lavoro non possa comportare il divieto di ogni attività di consulenza per i soggetti interessati, essendo tale limitazione implicita nella collocazione stessa del divieto, non potendo discendere da una norma attributiva delle funzioni di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, un limite generale allo svolgimento dell'attività professionale dei soggetti interessati, con la previsione di un divieto della stessa esteso a ogni ambito.

Alla luce dei principi generali, inoltre, appare opportuno rammentare che lo svolgimento dell'attività di consulenza di cui all'oggetto ricade a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'art. 53 commi 6 e segg. del D.Lgs. 165/2001, in cui è prevista, per i dipendenti pubblici che svolgano incarichi retribuiti, la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ai fini della quale dovranno essere presi in considerazione eventuali profili di incompatibilità con le funzioni dell'ufficio in cui il dipendente svolge la propria attività.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il divieto di prestare attività di consulenza per i pubblici dipendenti assegnati agli uffici che svolgano attività di vigilanza debba essere riferito alle attività di consulenza in materie attinenti direttamente o indirettamente alla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, da valutarsi caso per caso anche in base alle norme ordinarie della professione e ferma restando l'applicazione del citato art. 53 D.Lgs. 165/2001.

Firmato Il Dirigente
(Avv. Lorenzo Fantini)



DIFENDIAMO IL FUTURO DEL SICUROLOGO

LE PROFESSIONI IN AREA TECNICA
NON SONO INVITATE AD UNO DEI PIU'
IMPORTANTI TAVOLI DELLA
CONCERTAZIONE IN MATERIA DI
SICUREZZA -

LA CONFERENZA STATO REGIONI.

E LA COMPETENZA DEGLI ESPERTI IN
SICUREZZA E PREVENZIONE E'
GIUSTAMENTE AFFIDATA ALLE PARTI
SOCIALI - DATORIALI - SINDACALI

Molti si chiedono quale sia l'effettiva utilità dei sindacati e se davvero vale la pena di aderire ad organizzazioni che, per quanto siano previste nella nostra costituzione, pare che negli ultimi anni abbiano perso il ruolo di riferimento che sarebbe lecito attendersi, proprio in quei settori della **SICUREZZA** e della **PREVENZIONE**, spesso protagonisti di cronache sugli incidenti nei luoghi di lavoro.

A tal proposito è opportuno chiarire che i sindacati sono uno degli strumenti a difesa della sicurezza dei lavoratori, il più forte e il più efficace, ma pur tuttavia solo uno strumento e che come tale deve essere considerato.

Gli strumenti hanno per natura la neutralità. Possono essere efficaci ed utili allo scopo, così come dannosi. E' nella capacità istituzionale e nella struttura organizzativa l'accezione negativa o positiva. Accade che quando uno strumento è necessario e indispensabile, la determinazione produca risultati eccezionali, talmente forti da cambiare il volto di una società intera o di una parte di essa.

Giù le mani dalla Sicurezza

Una maggiore presenza degli Organi Sociali

Mentre i lavoratori continuano a morire, il Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro privilegia del differimento dei termini al 30 giugno prossimo.

Alla domanda, su quale fosse «l'uso futuro» di questo documento, lo stesso governo ha sempre detto che non sarebbe stato «esaustivo», viste le modifiche da apportare. Sia per questioni di merito che di forma.

Una volta aperta la porta alle modifiche ed alla concertazione, è prevedibile che il governo approfitterà per riscrivere la legge dimenticando che è invece indispensabile «definire dei modelli di organizzazione del lavoro che partendo dal codice di buone pratiche dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, assicurino maggiori garanzie in termini di sicurezza riducendo i rischi per i lavoratori».

L'EMERGENZA SICUREZZA purtroppo non riguarda soltanto i LUOGHI DI LAVORO ma coinvolge la sicurezza di Impianti e Prodotti anche oltre le mura di casa, senza considerare che gli incidenti sono prima di tutto un dramma per le famiglie che ne rimangono coinvolte. La salute e la sicurezza sono considerati elementi essenziali della qualità della Vita, dell'economia di un Paese.



LA SICUREZZA È UNA PROFESIONE

QUALI LE CAUSE DI TANTI INFORTUNI?

La mancata osservanza delle norme di sicurezza sui posti lavoro.

I mutamenti strutturali che interessano il mondo del lavoro, quali le nuove forme di organizzazione del lavoro, la flessibilità, il precariato, il lavoro nero e il sommerso, i processi di esternalizzazione, la carenza di specifica formazione professionale:

1. La scarsa cultura della legalità;
2. L'insufficienza delle risorse e del personale per la prevenzione;
3. Una cultura d'impresa poco sensibile al tema della sicurezza e della salute;
4. La necessità di attivare momenti di confronto costruttivi, concreti e utili per il raggiungimento di risultati significativi, con le Istituzioni; gli Enti Vigilanti, le parti sindacali e gli Enti e Organismi Bilaterali.

Sulla prevenzione e sulla sicurezza oggi riteniamo si debba ripartire con nuovo vigore, confidando nell'attenzione dell'opinione pubblica, delle istituzioni, delle professioni, delle parti datoriali e sindacali e dei cittadini tutti, sui temi della prevenzione e della sicurezza, consegnando al dibattito soluzioni e proposte che riteniamo utili per la sicurezza e l'ambiente.

Vorremmo parlare di prevenzione e sicurezza tracciando un percorso che ci permetta di farlo in modo costante e con risultati importanti, senza attendere il prossimo incidente o la prossima vittima. L'elaborazione di linee politiche e di azione sulla prevenzione e sulla sicurezza non può prescindere dal coinvolgimento delle parti sociali, uno strumento che identifichiamo come utile per

riavviare importanti iniziative sul fronte della prevenzione e della sicurezza quale quello della definizione di una politica organica e concertata a livello territoriale attraverso un coinvolgimento più operativo dei soggetti che intervengono su questi temi.

Noi oggi proponiamo di avviare sulla prevenzione e sulla sicurezza un nuovo metodo di confronto nel quale il modello di partecipazione si fonda sulla trilateralità (Governo Amministrazioni Locali ed Enti Pubblici- Parti Sindacali – Associazioni di Categoria) utilizzando quindi un modus operandi simile a quello comunitario a cui spesso ci si richiama.

Attraverso la costituzione del Comitato Nazionale della Sicurezza “CNS”, abbiamo voluto avviare un propulsore sindacale di atti di indirizzo in armonia con le strategie comunitarie, per il raccordo fra le rilevazioni statistiche quali banche dati, per la definizione delle priorità di intervento, finalizzate al confronto delle politiche di sostegno alla sicurezza e all’ambiente.

Abbiamo la presunzione di immaginare una sede permanente che si possa occupare:

1. Della creazione o del raccordo fra sistemi informatici, in grado di raccogliere tutte le informazioni disponibili, su rischi e i danni da lavoro integrando le varie banche dati dei diversi soggetti operanti sul territorio.
2. Di elaborare mappe di rischio utili, per una serie di indagini mirate, utili anche per la eventuale realizzazione di un **OSSERVATORIO REGIONALE**, che a differenza di quelli esistenti si caratterizzi come strumento di analisi per monitorare la situazione degli infortuni, e delle malattie professionali ,e per orientare efficacemente l’attività di prevenzione.
3. Di avviare in collaborazione con gli Enti Bilaterali attraverso una serie di attività informative e formative, per contribuire alla crescita culturale in tema di sicurezza, avviando percorsi di sensibilizzazione e di educazione alla salute e alla sicurezza, in ambito universitario e in tutti i casi che riguardano l’ingresso nel mondo del lavoro.
4. Di promuovere sulla base delle indicazioni delle parti sociali percorsi di formazione continua e di approfondimento, rivolti a R.L.S., ai Lavoratori, R.L.S.T., alle Imprese, ai R.S.P.P. ai Professionisti e agli Addetti ai Lavori.
5. Il CNS La garanzia di un futuro per quanti si occupano della Sicurezza.



ASSISTENZA LEGALE - TUTELA FISCALE C.A.F. IN SEDE
RAPPRESENTANZA PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI

CISL e CNS condividono la necessità di rafforzare le iniziative sulla tematica della Sicurezza sul Lavoro in campo Legislativo, Contrattuale, Formativo.



UNIONE SINDACALE TERRITORIALE DI TORINO
via Madama Cristina, 50 – Torino



In quasi tutta l'Europa la natura del lavoro ha segnato significativi cambiamenti, soprattutto per la mutata organizzazione delle Imprese, che trova nelle innovazioni tecnologiche, nello sviluppo dell'informazione, una risposta alla globalizzazione dei mercati, ma deve fronteggiare una difficile economia che condiziona crescita e sviluppo dei nuovi modelli di impresa.

Come conseguenza, in contrapposizione "alle storiche realtà industriali", il crescente sviluppo dell'economia nel terziario avanzato, ha determinato l'esigenza di professionalità completamente nuove rispetto al passato. Un aspetto che si riscontra ormai marcatamente nelle aree più avanzate: la comunicazione, l'informatica, la logistica, il credito, le assicurazioni, la finanza, i trasporti.

Un'innovazione sul territorio che ha modificato la presenza delle grandi aziende incrementando considerevolmente quella delle piccole e medie realtà, con una conseguente flessibilità del personale quale caratteristica della new economy.

Un concetto di lavoro atipico o flessibile, regolato da rapporti di lavoro a tempo determinato, quali: il part-time, l'interinale, le collaborazioni coordinate a progetto, il job-sharing e le diverse tipologie di prestazioni aventi più o meno marcatamente finalità tecniche, specialistiche e professionali.



Il CNS "Comitato Nazionale della Sicurezza" è un Organismo il cui fine è la Tutela Legale; la Rappresentanza; la Promozione; lo Sviluppo e la Crescita della Cultura della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Il CNS ha quale obiettivo primario la rappresentanza e la tutela di ogni lavoratore e addetto ai settori della sicurezza, nelle sedi di competenza, presso Istituzioni Sindacali dei Lavoratori; Collegi e Ordini Professionali, Enti ed Istituzioni Regionali e Nazionali, Aziende Produttive, del terziario e dell'edilizia.

Il CNS svolge la propria Attività con una presenza tecnica qualificata a fianco delle Rappresentanze Sindacali di categoria, direttamente presso aziende e istituzioni, nel contesto di un Progetto nazionale la cui unica finalità è raggiungere le realtà lavorative territoriali, diffondendo la cultura della Sicurezza ed assicurando monitoraggio e censimento delle diverse problematiche riscontrate, quale strumento di crescita e di miglioramento, da affiancare ad aziende ed istituzioni, per proposte e soluzioni tecnologicamente e culturalmente avanzate, a vantaggio della Sicurezza dei Lavoratori e di una Formazione e Informazione continua per Addetti, Dirigenti, Quadri e Tecnici della Sicurezza.

LA VISIBILITÀ DEL PRODOTTO MADE IN EU

di Annino De Venezia

E' dalla fine degli anni '80 che sono stati istituiti i lavori socialmente utili (LSU).

Non si può che condividere la scelta dei governi di oggi e di ieri di sostenere coloro che hanno perso l'impiego, utilizzando le più svariate forme di aiuto sociale.

Domandiamoci, però, della causa che ha portato alla creazione degli LSU. Ebbene, essa è rappresentata dalla chiusura delle aziende nostrane che:

- a. non sono state in grado di affrontare la concorrenza del nascente mercato globale;
- b. non hanno avuto la lungimiranza di tenere uno stretto contatto con le Università del Paese;
- c. non hanno avuto degli interlocutori (Governi e Sindacati) capaci di scelte responsabili a favore del Paese;
- d. non hanno saputo far valere le stesse regole della tutela ambientale e della sicurezza sul lavoro anche nei paesi emergenti.

I concorrenti delle aziende italiane hanno avuto certamente un importante vantaggio nella gara della competitività: il basso costo sia della manodopera sia dell'energia; mentre l'Italia si cullava nell'ovattata svalutazione della lira. Quando però il gioco si è fatto serio, le nostre aziende non hanno retto al test di sopravvivenza, dimostrandosi incapaci di presentare pro-

dotti di qualità a prezzi competitivi.

Pertanto, si sono presentati i seguenti scenari in cui le aziende nostrane hanno recitato il proprio ruolo:

- a. la fuga dall'Italia, verso terre lontane e talvolta ostili, necessaria per la ricaduta di vantaggi economici, a partire dai bassi costi;
- b. il ridimensionamento della sede italiana a poche unità di lavoratori;
- c. la chiusura, come già detto, per mancanza di ordini.

Sembra che un destino atroce si sia spinto nel nostro amato Paese, attraversando le Alpi fino agli Appennini toско-emiliani. Il Sud è da sempre stato considerato inadeguato alla produzione industriale (!?). Oggi prosegue lo stillicidio di aziende che si ridimensionano, chiudono definitivamente o si trasformano in S.p.A. polacche, ungheresi, romene, cinesi, bulgare e così via.

In un mercato globale le regole sono quelle della concorrenza: la qualità, il prezzo ed il servizio consentono di vincere le sfide, di conquistare le fette di mercato e, soprattutto, i clienti disposti a spendere il proprio denaro tenendo in vita il meccanismo del consumo. Per queste ragioni le aziende italiane, se non sono state in grado di dimostrare il loro valore, hanno dov-

to cedere il passo.

In un mercato globale, però, le regole devono essere chiare per tutti e non soltanto per alcuni.

Nel mercato globale in cui siamo immersi, senza comprendere che probabilmente siamo già stati fagocitati dai nuovi attori (Cina ed India in primis), le regole le hanno fatte gli altri; i consumatori (prima di tutto: *cittadini*) occidentali hanno mantenuto viva la fiaccola del consumismo acquistando prodotti di incerta provenienza e di dubbia qualità, porgendo il fianco alla loro invasione.

Ma come sopravvive un'azienda in un siffatto ambiente se, come detto prima, fino all'introduzione dell'euro ci si poteva cullare nella svalutazione della lira? Semplicemente non sopravvive!

A meno di aver investito, come qualcuno ha fatto (Brembo, Iveco, per esempio), nelle nuove metodologie di organizzazione dei flussi produttivi e della qualità.

“In tempi di vacche grasse bisogna mettere fieno in cascina”, recitavano i vecchi contadini del Sud. Ma questo detto era arcinoto anche al Nord e ovunque nel mondo.

Quando la svalutazione della nostra amata, e già dimenticata, moneta consentiva di non perdere gli ordini dei clienti, sarebbe stato opportuno aprirsi alle novità che già nel 1985 divenivano sempre più evidenti agli occhi di noi occidentali. Ricordo che nel 1990 viene pubblicato uno studio durato 5 anni e commissionato a James Woomack, laureato in scienze politiche del

MIT di Boston (direttore della ricerca), a Daniel T. Jones, ricercatore presso l'Università del Sussex e a Daniel Roos ingegnere del MIT di Boston. L'anno successivo esce la traduzione italiana per i tipi della RCS Rizzoli Rizzoli libri S.p.A., con la prefazione di Giovanni Agnelli, datata febbraio 1991.

Bisogna leggere oggi le parole di quella prefazione dell'Avvocato, per comprendere che abbiamo (forse) perso tutte le battaglie sul piano industriale: “[...] *La lettura del libro può essere preoccupante, per noi occidentali, quando ci fa constatare la distanza che abbiamo accumulato rispetto ai nostri concorrenti orientali*[...] *L'indicazione conclusiva che si può trarre da questa lettura è allora che si tratta di porre in atto una trasformazione che è possibile, oltre che necessaria; una trasformazione che certo richiede un forte impegno e una forte volontà, ma che appare oggi essenziale per creare i presupposti necessari a inserire più vigorosamente l'economia occidentale fra i protagonisti dello sviluppo del prossimo secolo*”. Sono trascorsi 18 anni da quella pubblicazione e da quelle parole scritte da un personaggio che conosceva bene il mondo industriale, rappresentandone l'anima italiana. Il titolo del libro è emblematico di un mondo che è cambiato sotto gli occhi di molti protagonisti dell'industria occidentale: “*La macchina che ha cambiato il mondo-Passato, presente e futuro dell'automobile secondo gli esperti del MIT*”.

Del fieno, dei nuovi metodi industriali, le aziende nazionali ne hanno messo poco in cascina.

È notizia di questi giorni la conferma che GM, Ford e Chrysler hanno chiesto al governo americano di essere aiutati a superare una crisi finanziaria (e poi economica) che ha incominciato a minare le basi della stabilità occidentale, a detta di qualche esperto. Chi poteva immaginare che i tre big dell'auto avrebbero subito l'onta di una tale sconfitta?

L'Industria occidentale ha rincorso la Toyota, ne ha studiato il suo sistema produttivo (il TPS: Toyota Production System), ne ha cantato le lodi ai quattro venti, senza mai comprendere realmente come poter imitare il più agguerrito concorrente orientale. Oggi, essa vorrebbe fare qualche cosa per sopravvivere con le proprie aziende in difficoltà nelle quali non ha messo radici, se non in pochi casi, il concetto della lean manufacturing.

I top manager delle tre grandi multinazionali alzano la mano al cielo a indicare che il cataclisma finanziario (creato da speculatori usciti dalle università americane e, taluni, allievi dell'afflitto premio Nobel P. Samuelson) si è abbattuto anche sul concorrente di sempre: Toyota Motor Co.

Non mi pare opportuno, come sostiene qualche esperto, fare confronti utilizzando la locuzione del *mal comune mezzo gaudio*. Si guardi piuttosto a come “sanare i malati” e a valorizzare le eccellenze manifatturiere.

L'Occidente sta facendo di tutto per salvare la propria industria dell'auto: l'industria fra le industrie, non dimentichiamolo. I Governi inglese, spagnolo, americano, italiano (forse) fi-

nanzieranno le proprie aziende. I francesi, nazionalisti da sempre, hanno ricevuto anch'essi la bella notizia del sostegno economico che il loro Governo si accinge ad erogare. Contemporaneamente i manager francesi, questa la notizia brutta, dovranno produrre le auto in Francia. È qui il nocciolo.

Il primo pensiero dei manager europei, dettato dall'istinto di sopravvivenza, è quello di lasciare l'Occidente e di muovere i passi sempre più velocemente verso aree “low cost”. La Francia dice no! Bisogna dare atto che si tratta di una scelta coraggiosa. Io penso si tratti di una scelta legittima, dettata dalla ferma volontà di non far morire un comparto industriale che molto ha dato a questa nazione. Le competenze tecniche non possono essere destinate al macero insieme agli impianti obsoleti. Le esperienze di uomini, tecnici, operai, ingegneri, quadri, dirigenti, collaudatori, magazzinieri, assistenti, manovratori, trasportatori, ecc., non possono essere convogliate nei lavori socialmente utili. In questo momento storico non è possibile accettare di perdere competenze tecniche costruite negli anni. L'Occidente ha già una grande ferita da curare che è quella della vittoria di Toyota su GM: nove milioni di auto prodotte nel 2008. Oggi si è aggiunta una seconda ferita, generata dai mutui subprime (e altro ancora poco noto). Non possiamo pensare di infliggerne un'ulteriore a noi stessi, lasciando che il lavoro ci scivoli fra le mani scomparendo oltre i confini europei, per ritornare in forma di prodotti realizzati con materie prime talvolta proibite e nel rispetto di regole di lavoro ed ambientali

quasi inesistenti (mancanza di regole condivise a livello internazionale). Il prodotto europeo è fra i migliori al mondo, per diversi motivi:

- la manifattura è curata e la qualità è buona (ovvero risponde alle richieste del cliente finale e dell'utilizzatore e della Società, perché il prodotto si attiene anche ai requisiti di limitato impatto ambientale);
- le regole della sicurezza del lavoro sono note ed applicate (gli incidenti sono il risultato della cattiva applicazione delle norme e della, talvolta, sciagurata sottovalutazione del rischio; gli imprenditori sono anch'essi padri di famiglia e, almeno credo, detestano anch'essi la sola ipotesi di un potenziale incidente!);
- dell'ambiente si fa una discreta tutela, perché i Paesi Occidentali hanno a cuore il benessere dei propri cittadini: se uno di noi si ammala per problemi di inquinamento industriale o a causa dell'uso di sostanze pericolose, questo si traduce -è antipatico, ma doveroso dirlo- in un costo che si riversa sull'intera società. Quale amministratore (trascurando coloro che sono collusi con mafie e camorre) consentirebbe oggi lo scempio ambientale, con il rischio di trovarsi inquisito?

Dunque, il prodotto europeo deve vivere una nuova ventata di giovinezza. Dovremmo chiedere a tutti coloro, politici e governanti, imprenditori ed azionisti, che hanno a cuore il benessere, costruito con il lavoro dalle generazioni del dopoguerra, un vero, coraggioso e forte

impegno.

Abbiamo difeso la Mozzarella di bufala, il Parmigiano Reggiano, il Barolo, il Chianti, il prosciutto San Daniele, ma ci siamo dimenticati delle fabbriche che producono elettronica, chimica, tessuti, cuoi, plastiche, gomme, ecc.

A me, cittadino italiano ed europeo, farebbe piacere sapere che la centralina di comando di un'autovettura viene realizzata su un circuito stampato prodotto nell'Unione Europea, perché conosco i severi vincoli legislativi sull'ambiente e sulla sicurezza cui le aziende devono sottostare. A me cittadino farebbe molto piacere sapere che la suola delle scarpe che calzo è realizzata ad Arzignano o a Santa Croce, per gli stessi motivi di cui sopra.

Diamo trasparenza ai prodotti *made in EU*. Trasformando i loro contenitori, concediamo loro un'identità, facciamo sì che siano riconoscibili. Proviamo a chiedere al venditore di informarci sulla provenienza dei prodotti che acquistiamo. Guardiamo il contenuto e non solo il contenitore.

Questo non vuole dire chiudersi al mercato del libero scambio. Si vuole, invece, difendere il prodotto europeo realizzato nel rispetto delle regole ambientali e di sicurezza, dandogli un nome e una visibilità che non ha. Certo, il costo di produzione è più alto che in Cina o in India. Ma, probabilmente, se scegliessimo un po' di più i prodotti europei, smetteremmo di soffrire nel vedere svanire sempre più rapidamente le nostre capacità e le conoscenze tecniche per ridurci a sopravvivere con gli LSU.

Mini deduzione IRAP

Scatta la mini deduzione del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF delle imprese e dei professionisti.

Lo sconto effettivo in realtà è modesto 0,1% dell'imponibile dell'imposta regionale.

Il cuneo fiscale è applicabile per tutto il 2008 sul costo del personale a tempo indeterminato.

Dimezzato il costo del ravvedimento operoso

Cambiano le sanzioni da riconoscere all'Erario per i versamenti eseguiti con ravvedimento operoso:

nei 30 gg. dalla scadenza orig.

2,5% (3,75% prima)

termine lungo

3% (6% prima)

Tracciabilità e limiti dei compensi

La tracciabilità dei compensi dei professionisti e il limite per gli incassi in contanti sono stati aboliti (art. 32 D.L. 25.6.2008 n. 112 – Convertito in Legge 06.08.2008, n. 133).

Studi di settore

Dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore vengono elaborati anche sulla base regionale o comunale sentite le associazioni professionali e di categoria (art. 83 commi 19-20 D.L. 25.6.2008 n. 112).

Esigibilità imposta

Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, le disposizioni secondo cui, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi (art. 6, IV comma, 2° periodo, D.P.R. n. 633/1972) si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario od il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato

assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Esclusioni

Queste disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

Modalità di emissione della fattura

La fattura deve recare l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di esigibilità dell'imposta (art. 6, V comma, 1° periodo, D.P.R. n. 633/1972).

Autorizzazione comunitaria

L'efficacia delle precedenti disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28/11/2006. Con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione, nonché ogni altra disposizione di attuazione.

Deducibilità spese di vitto ed alloggio

(D.L. 25.06.2008 n° 112 – Convertito in Legge 06.08.2008 n° 133)

Dal 1° settembre 2008, l'IVA assolta sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile se le relative spese sono state sostenute nell'esercizio di impresa o di arte o professione, nel rispetto del principio di inerenza di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972;

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (quindi, dal 2009 per gli esercizi "solari"), le spese relative a prestazioni alberghiere sono deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 75%. Sono escluse dal nuovo regime di deducibilità limitata le spese

di vitto ed alloggio sostenute dalle imprese per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti, dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dagli amministratori. Nell'ambito delle imposte sui redditi occorre fare una distinzione tra le **spese** sostenute dalle **imprese** e spese sostenute dagli **esercenti arti e professioni**.

Imprese

Come accennato, ai fini della determinazione del reddito d'impresa è stata introdotta una riduzione, nella percentuale del 75%, alla deducibilità dei costi sostenuti in relazione alle prestazioni in esame. A tale proposito si deve ricordare che, prima dell'intervento del D.L. n. 112/2008, le prestazioni alberghiere e di ristorazione non erano espressamente disciplinate nel reddito d'impresa, ad eccezione delle spese di vitto ed alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti, co.co.co. ed amministratori (norma che, come accennato, non è variata). Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (circolare 5 settembre 2008, n. 53/E) il limite del 75% non deroga agli ordinari criteri di inerenza che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa, ma rappresenta il limite **massimo di deducibilità** delle spese in esame. Inoltre, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, la limitazione della deduzione al 75% opera anche in relazione alle spese che si configurano quali costi di rappresentanza, sempreché le stesse possano essere comunque ammesse in deduzione, alla luce dei criteri di inerenza e congruità stabiliti dall'art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986.

Esercenti arti e professioni

Prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 112/2008, per gli artisti e professionisti valevano le seguenti regole:

- Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande erano deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta; le predette spese erano, comunque, integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura.
- Le spese di rappresentanza erano deducibili

per un importo complessivamente non superiore all'1% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

- Le spese di partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale erano deducibili nella misura del 50% del loro ammontare complessivo, comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno.

In base alle modifiche apportate alla predetta disciplina, a partire **dal 2009**, si applicano le seguenti regole:

- Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Pertanto, l'ammontare del 2% dei compensi rappresenta il limite massimo entro cui ragguagliare la deduzione, che comunque compete solo relativamente al 75% dei costi sostenuti, nell'esercizio dell'arte o della professione, per le prestazioni in questione (circolare 5 settembre 2008, 53/E). Inoltre, le predette modifiche non interessano le spese di vitto ed alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, le quali restano quindi interamente deducibili.
- Le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore all'1% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
- Le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili devono essere assunte nella misura del 75% e sono ammesse in deduzione nel limite del 50%, in sostanza, occorre calcolare il 50% del 75% del costo relativo (e quindi applicare il 37,5%).

Infine, così come stabilito per le imprese, anche per gli esercenti arte e professioni, sono escluse dal limite di deducibilità del 75% le spese di vitto ed alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi.

FRAZIONABILITÀ DEL DURC NEI LAVORI PUBBLICI

Il Ministero del Lavoro ha risposto, con provvedimento 20/02/2009 n. 15, alla richiesta di interpello, avanzata dall'ANCE per conoscere la corretta interpretazione delle norme in tema di responsabilità solidale nel contratto di subappalto e del rilascio del DURC nell'ambito di lavori pubblici.

In particolare, l'Associazione dei Costruttori intendeva portare all'attenzione del Ministero l'impossibilità, da parte delle imprese appaltatrici, di ottenere il pagamento dei SAL a causa dell'assenza di regolarità contributiva da parte di imprese subappaltatrici, legate dal regime di solidarietà, anche quando questa sia riferibile ad inadempimenti di queste ultime per *"altri cantieri o opere"*.

Questo perché l'INPS e l'INAIL non sarebbero in grado di attestare la regolarità contributiva con riferimento al singolo appalto, *"con la conseguenza che un'impresa in regola per il lavoro per il quale il DURC è richiesto ai fini del SAL venga dichiarata complessivamente irregolare in ragione delle situazioni di altri cantieri, senza la possibilità di documentare a quale appalto sia riferita l'irregolarità stessa"*.

Inoltre, l'ANCE lamentava la possibilità, versandosi in ipotesi di subappalto, che all'impresa principale possa essere sospeso il pagamento del SAL in presenza di un DURC irregolare del subappaltatore, per irregolarità attinenti ad altri cantieri o opere *"rispetto alle quali non può scattare alcun obbligo di responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice al pagamento dei contributi dovuti, in quanto afferenti lavoratori diversi da quelli impiegati nell'opera interessata"*.

La Direzione del Ministero, dopo aver osservato che il DURC, in linea di principio, attesta la regolarità dell'impresa nel suo complesso, senza che sia

possibile per una medesima impresa essere considerata regolare o irregolare a seconda dei *"cantieri o opere"* presi in considerazione, riferisce questa regola generale alla necessità di giungere ad una *"selezione"* di imprese alle quali, per la loro regolarità, sia consentito di avere rapporti negoziali con la pubblica amministrazione.

Tuttavia il Ministero rileva, ed è questo il punto interessante della risposta all'interpello, come sia possibile derogare al principio generale appena espresso qualora l'impresa interessata ad ottenere il rilascio del DURC per il pagamento di un SAL possa dichiararsi, comunque, regolare con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere, ovvero non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussista, nel caso di specie, una responsabilità solidale.

"In tali fattispecie, pertanto, sembra possibile attivare una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo INPS, che rilascerà un verbale in cui si dà contezza della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel singolo appalto, così come previsto dall'art. 3, comma 20, della L. n. 335/1995. Detto verbale potrà essere quindi utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente riferita al singolo cantiere, con il quale l'impresa in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori".

SICUREZZA SUL LAVORO: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON PUÒ ESSERE DELEGATA

La Corte di Cassazione, Sez. IV penale, con la sentenza n. 4123 del 28 gennaio 2009 si è soffermata su un punto di rilevante interesse in tema di prevenzione degli infortuni; in particolare, con riferi-

mento alle imprese di grandi dimensioni nelle quali si pone la delicata questione, attinente all'individuazione del soggetto che assume su di sé, in via immediata e diretta, la posizione di garanzia, la cui soluzione precede, logicamente e giuridicamente, quella della (eventuale) delega di funzioni.

In tali imprese, infatti, non può individuarsi questo soggetto, *tout court*, in chi occupa la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento, in concreto, dell'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all'interno dell'apparato strutturale, così da verificare l'eventuale predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale.

Altrimenti, si finirebbe con l'ascrivere all'organo di vertice quasi una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni ragionevolmente non controllabili, perchè devolute alla cura ed alla conseguente responsabilità di altri.

Sul punto, in via di premessa, costituisce affermazione consolidata della Suprema Corte che il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica, non solo per quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, ma anche per quanto previsto dalla "norma di chiusura" di cui all'art. 2087 c.c., che integra tuttora la legislazione speciale di prevenzione, imponendo al datore di lavoro di farsi garante dell'incolumità del lavoratore.

La Cassazione, quindi, ha, ancora una volta, ribadito che il datore di lavoro è il "garante" dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore, con la conseguenza che, qualora egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo" (art. 40, com-

ma 2, c.p.).

Altrettanto consolidato è il principio che la delega non può avere oggetto illimitato.

Infatti, pur a fronte di una valida delega, il datore di lavoro non è immune da responsabilità allorchè le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza.

Tali principi hanno trovato conferma nel D.Lgs. 81/2008, che prevede, infatti, obblighi del datore di lavoro non delegabili, sia per l'importanza che per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che sono e rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro (cfr. art. 17).

In particolare, si tratta: a) dell'attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza al fine della redazione del documento previsto dall'art. 28 del TU, contenente non solo l'analisi valutativa dei rischi, ma anche l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate; b) della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

Di qui, la decisione della Cassazione, in linea con i principi esposti, che ha confermato il profilo di colpa contestato all'imputato e ritenuto dai giudici di merito, ravvisato, in sostanza, nella mancata analisi del rischio incendio e nella violazione degli obblighi di individuare le misure di protezione, di definire il programma per migliorare i livelli di sicurezza, di fornire gli impianti ed i dispositivi di protezione individuali,

Aspetti tutti che riguardano le complessive scelte aziendali inerenti la sicurezza delle lavorazioni e che, quindi, coinvolgono pienamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro.

Norma CEI EN 60079-17

E' stata recentemente pubblicata dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, la terza edizione della Norma tecnica CEI EN 60079-17 (classificazione CEI 31-34) relative alle "Atmosfere esplosive Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici", che aggiorna e sostituisce la Norma CEI EN 60079-17:2004 e la Norma CEI EN 61241-17:2006, in vigore fino al 1 settembre 2010.

Fra le novità più significative si segnalano alcune variazioni tecniche:

- prescrizioni aggiuntive relative all'esame a vista ed alla manutenzione delle installazioni elettriche per polveri combustibili;

- spiegazione della conoscenza, abilità e competenze del "personale responsabile", del "personale tecnico con funzione esecutiva" e del "personale operativo" (nuovo Allegato B);

- livelli di protezione delle apparecchiature EPLs (nuovo Allegato C).

Ricordiamo che la Norma è destinata ai verificatori degli impianti elettrici realizzati in luoghi con presenza di atmosfere esplosive ed a progettisti, installatori, manutentori ed utilizzatori, in quanto copre gli aspetti direttamente connessi alla verifica che alla manutenzione degli impianti elettrici situati in luoghi pericolosi dove il pericolo può essere costituito, appunto, da gas infiammabili, vapori, nebbie, polveri, fibre o residui volatili di filatura.

Gli impianti elettrici nei luoghi pericolosi possiedono, infatti, caratteristiche specifiche per renderli adatti a funzionare in tali atmosfere, ragione per cui è essenziale, ai fini della sicurezza, che sia mantenuta l'integrità di specifiche caratteristiche di sicurezza in accordo con le prescrizioni normative di verifica e manutenzione, per tutta la durata della vita attiva di questi impianti.

La Norma integra, inoltre, le prescrizioni già fornite nella Norma Cei 64-8 e si applica congiuntamente alle ultime edizioni di altre Norme della serie IEC 60079 e 61241 (elenco completo nell'Allegato ZA alla norma).

Alla riparazione, revisione e ripristino delle apparecchiature in presenza di atmosfere esplosive è dedicata, invece, la prima edizione della Norma CEI EN 60079-19 (classificazione

Cei 31-83) "Atmosfere esplosive Parte 19: Riparazione, revisione e ripristino delle apparecchiature", la quale fornisce le istruzioni per la riparazione, la revisione, il ripristino e la modifica di un'apparecchiatura certificata destinata all'utilizzo in presenza di atmosfere esplosive.

*Antonello Greco*

La Norma, pertanto, contiene le prescrizioni generali per la riparazione e la revisione di apparecchiature e dovrebbe essere letta congiuntamente agli altri articoli della Norma che riportano le prescrizioni dettagliate per i singoli modi di protezione. Nel caso in cui le apparecchiature protette siano dotate di più di un modo di protezione, si dovrebbe fare riferimento a tutti gli articoli coinvolti.

La Norma non si applica alla manutenzione, tranne nei casi in cui la riparazione e la revisione dell'apparecchiatura non possano essere dissociate dalla manutenzione.

La Norma fornisce, quindi, una guida sui mezzi pratici per mantenere la sicurezza elettrica e le prescrizioni di prestazione per le apparecchiature riparate; definisce inoltre le procedure per il mantenimento, dopo la riparazione, la revisione o il ripristino, della conformità dell'apparecchiatura col certificato di conformità o con ciò che forniscono le Norme appropriate per la protezione contro le esplosioni quando il certificato non è disponibile. La Norma riconosce la necessità di un livello di competenza richiesto a chi effettua la riparazione, la revisione o il ripristino dell'apparecchiatura.

Sistemi di Gestione per la Qualità

Lo scorso mese di novembre è stata pubblicata dall'UNI – Ente Nazionale Italiano di Normazione, la nuova norma sulla qualità, la norma UNI EN ISO 9001:2008.

Come noto, la norma definisce i requisiti per i sistemi di gestione per la qualità aziendale con lo scopo di consentire alle organizzazioni di capire cosa vogliono i clienti, fissare i propri obiettivi, stabilire con quali processi raggiungere gli obiettivi stessi e soddisfare i clienti,

mediante un sistema efficace che sappia migliorarsi.

Fra le novità dell'edizione 2008 la valutazione del contesto nel quale opera l'organizzazione, i suoi cambiamenti ed i rischi ad esso correlati: la norma concentra l'attenzione sull'ambito di mercato, stimolando le aziende a effettuare indagini utili a progettare ed attuare il sistema di gestione per la qualità. È, inoltre, chiarito il concetto di "prodotto" quale risultato di tutti i processi che concorrono nella realizzazione ed i requisiti affinché sia assicurata la conformità del prodotto finale.

Naturale conseguenza di questa definizione è la piena responsabilità dell'organizzazione su tutti i processi, anche quelli "esternalizzati", che devono essere inclusi nel sistema di gestione per la qualità.

La nuova norma ISO 9001, infatti, sottolinea e rimarca come la conformità del prodotto ai requisiti del cliente è influenzata dal personale con la conseguente necessità di ampliare le azioni di istruzione, addestramento e formazione.

Ricordiamo che la certificazione rappresenta dunque un momento fondamentale dell'applicazione della norma, in quanto costituisce la "prova" della sua effettiva applicazione. Essa è un'asserzione - da parte di un soggetto terzo di valutazione della conformità - basata su una verifica dell'idoneità, dell'adeguatezza e dell'efficacia delle attività e dei risultati di queste attività, a soddisfare requisiti specificati per prodotti, processi, sistemi o persone.

In Italia, il processo di adeguamento delle certificazioni ISO 9001 è gestito dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione SINCERT, in accordo alle disposizioni internazionali ISO e IAF.

Pile e batterie

In vigore dal 18 dicembre 2008 il Decreto Legislativo n. 188 del 20 novembre 2008 che recepisce la Direttiva europea 2006/ 66/CE sulla produzione ed il riciclo di pile e accumulatori, che definisce un sistema di regole per la gestione delle pile e degli accumulatori, nonché dei relativi rifiuti, con l'obiettivo di ridurre al minimo la produzione di rifiuti derivanti dalla loro dismissione e favorendone la raccolta al fi-

ne impiego, il riciclo e l'eventuale recupero.

Secondo le nuove norme, sarà compito del produttore farsi carico degli oneri relativi alla raccolta, al trattamento ed al riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali per veicoli.

A tal fine sono introdotti dalla direttiva obiettivi che devono essere raggiunti a livello nazionale, ovvero:

- raccolta di almeno il 25% delle pile portatili utilizzate annualmente in ogni Stato membro entro il 2012, per raggiungere il 45% entro il 2016;
- obbligo di riciclare tutte le pile raccolte (con le eventuali deroghe per le pile portatili pericolose);
- limitazioni all'uso del mercurio in tutte le pile e all'uso del cadmio nelle pile portatili;
- divieto di smaltimento in discarica o mediante incenerimento delle pile industriali o delle batterie per autoveicoli;
- adozione dei requisiti specifici per i processi di riciclo dei diversi tipi di pile (obbligatorietà di soddisfare determinati livelli di efficienza);
- obbligo per i produttori di pile di finanziare i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio delle pile usate.

La norma abroga la precedente disciplina della Direttiva europea 91/157/CEE, il cui scopo era quello di controllare il diffondersi nell'ambiente dei materiali nocivi (metalli pesanti) di pile ed accumulatori sono composti, scopo parzialmente realizzato in ambito UE. La nuova direttiva, pertanto, mira ad evitare lo smaltimento delle pile nell'ambiente intervenendo direttamente nei sistemi di raccolta e di riciclo, nonché nella composizione stessa delle pile.

La norma non si applica alle pile immesse nel mercato prima del 26 settembre 2008.

100 anni

Il prossimo 27 settembre ricorreranno 100 anni dalla fondazione del CEI- Comitato Elettrotecnico Italiano.

Per festeggiare al meglio questi primi 100 anni di attività normativa, il CEI sta organizzando un ricco programma di eventi e di attività di comunicazione e informazione, che coinvolgerà Istituzioni, Soci, membri dei Comitati Tecnici, Associazioni di categoria, mondo della Stampa.

Nuova versione norma UNI 7129 ottobre 2008

Dal 30 ottobre 2008 è entrata in vigore la nuova versione della norma UNI 7129 che viene considerata la base per tutti gli impianti alimentati a gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia ed alimentati da rete di distribuzione.

La nuova versione è, contrariamente alla vecchia, divisa in quattro sezioni indipendenti che sono:

UNI 7129-1:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 1: Impianto interno

La norma fissa i criteri per la progettazione, l'installazione e il collaudo degli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia ed alimentati da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e UNI 10682.

UNI 7129-2:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione

La norma fissa i criteri per la progettazione, l'installazione e il collaudo degli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia ed alimentati da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e UNI 10682. La norma definisce i criteri per l'installazione di apparecchi aventi singola portata termica nominale massima non maggiore di 35 kW e per la realizzazione della ventilazione e/o aerazione dei locali di installazione.

UNI 7129-3:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione

La norma fissa i criteri per la progettazione, l'installazione e il collaudo degli impianti domestici e simili

per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, IIa e IIIa famiglia ed alimentati da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e UNI 10682. La norma definisce i criteri dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi aventi singola portata termica nominale massima non maggiore di 35 kW.



Enrico Fanciotto

UNI 7129-4:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi

La norma fissa i criteri per la progettazione, l'installazione e il collaudo degli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia ed alimentati da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e UNI 10682. La norma definisce i criteri per la messa in servizio sia degli apparecchi di utilizzazione aventi singola portata termica nominale massima non maggiore di 35 kW, sia degli impianti gas di nuova realizzazione o dopo un intervento di modifica o sostituzione di apparecchio.

Proprio questa nuova impostazione ha permesso una migliore definizione delle prescrizioni e un aggiornamento dei materiali idonei all'esecuzione degli impianti. Per meglio evidenziare le disposizioni sono stati anche pubblicati dall'UNI quattro manuali pratici ricchi di esempi pratici per la corretta applicazione. Alcune delle principali novità sono:

- un aggiornamento delle norme UNI di riferimento per i materiali ritenuti idonei
- viene introdotto per la prima volta la possibilità di usare giunzioni a pressare
- viene introdotto il concetto di controllo periodico dell'impianto
- vengono meglio evidenziate le zone di rispetto per il posizionamento del terminale di evacuazione

ne dei fumi e le tipologie dei condotti fumari idonei

- viene istituita una procedura per le verifiche ed i controlli per la messa in esercizio dell'impianto che fa parte della norma stessa

Indicare nella dichiarazione di conformità di aver rispettato la norma per l'esecuzione dei lavori sarà molto più gravoso per l'installatore per i margini di discrezionalità ridotti rispetto alla precedente versione e questo dovrebbe portare a una qualità degli impianti migliore e standardizzata, con notevoli vantaggi per l'utenza finale.

Anche le controversie tecniche e le disfunzioni impiantistiche saranno ridotte o quantomeno di più facile soluzione.

Unico problema applicativo sarà la contemporanea possibilità di utilizzare sia la versione 2001 (pubblicata su G.U. 89 del 15.4.2006) che la nuova versione 2008 fino al suo recepimento sulla Gazzetta Ufficiale, sarà a discrezione del professionista indicare quale versione ha usato e fornire la documentazione relativa.

Decreto 29 novembre 2008 n. 185

Il decreto "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 – (Suppl. Ordinario n. 263/L) all'art. 29 rimodulava la procedura per la detrazione fiscale del 55% ai fini del risparmio energetico prevista dalla legge Finanziaria 2008, introducendo un nuovo documento da inviare all'Agenzia delle Entrate per ottenere l'autorizzazione alla detrazione. Questo documento doveva essere inviato, per le spese sostenute nel corso del 2008, a partire dal 15 gennaio 2009 e non ricevendo l'autorizzazione si passava automaticamente

alla detrazione del 36% in 10 anni con un massimale previsto di 48.000 euro. In fase di conversione del decreto (vedi G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009 Supplemento Ordinario n.14), anche a causa dei molteplici pareri contrari e alla mobilitazione delle parti interessate, tale procedura è stata rivista e non sono state apportate variazioni per le spese sostenute nell'anno 2008, mentre per il biennio 2009/2010 è stata introdotta la sola comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate (con modalità da definire) e la ripartizione delle spese sostenute in 5 anni al posto dei 3/10 anni precedenti. Anche se la situazione è tornata alla normalità rimane il fatto che l'immagine e l'interesse nei prossimi anni a tale incentivo sono stati pesantemente intaccati. L'enorme quantità di domande presentate a fine anno sul sito dell'ENEA hanno costretto diversi professionisti a stressanti maratone telematiche e sono il sintomo di come stia cambiando la tempistica degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Le risorse economiche pubbliche destinate a coprire il triennio 2008/2010 sono evidentemente insufficienti e l'ottimo lavoro di educazione energetica fatto finora non può sopperire alla mancanza di incentivi statali se si vuole la riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Norma EN 14800

La norma EN 14800 "Assemblaggi di tubi metallici ondulati di sicurezza per il collegamento di apparecchi domestici che utilizzano combustibili gassosi", in sostituzione della UNI 9891, entrerà in vigore dal 31.12.2008 dopo l'emanazione del decreto di ritiro della stessa. Dopo il periodo di coesistenza, durato 21 mesi, delle due norme previsto dalle procedure attuative comunitarie solo i prodotti rispondenti alla EN 14800 saranno riconosciuti come a norma, mentre gli altri andranno fuori norma.

Elenco delle principali Norme CEI emanate:

Ottobre 2008	
UNI EN 656:2008	Caldaie a gas per riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi - Caldaie di tipo B di portata termica nominale maggiore di 70 kW ma non maggiore di 300 kW
UNI EN 1028-1:2008	Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio con sistema di adescamento - Parte 1: Classificazione - Requisiti generali e di sicurezza
UNI EN ISO 2151:2008	Acustica - Procedura per prove di rumorosità di compressori e pompe per vuoto - Metodo tecnico progettuale (grado 2)

Elenco delle principali Norme CEI emanate:

Novembre 2008	
UNI EN 30-1-1:2008	Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - Parte 1-1: Sicurezza - Generalità
UNI EN 30-1-3:2008	Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - Parte 1-3: Sicurezza - Apparecchi con piano di cottura di vetro-ceramica
UNI EN 89:2008	Apparecchi a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda per usi sanitari
UNI/TS 11297:2008	Metodologia di valutazione rischi di dispersione gas
UNI EN 12672:2008	Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Permanganato di potassio
UNI EN 12678:2008	Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Perossimonosolfato di potassio
UNI EN 12735-1:2008	Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione - Parte 1: Tubi per sistemi di tubazioni
UNI EN 12735-2:2008	Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione - Parte 2: Tubi per apparecchiature
UNI EN 14570:2008	Attrezzature e accessori per GPL - Equipaggiamento di serbatoi per GPL, fuori terra e interrati
Dicembre 2008	
UNI EN 12931:2008	Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Prodotti chimici per impiego di emergenza - Dicloroisocianurato di sodio anidro
UNI EN 12932:2008	Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Prodotti chimici per impiego di emergenza - Dicloroisocianurato di sodio diidrato
UNI EN 13176:2008	Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Etanolo

I NOSTRI CONSULENTI

I consulenti possono essere interpellati dai nostri iscritti, in forma gratuita per un primo contatto telefonico oppure su appuntamento per avere consigli in merito a problematiche specifiche. L'eventuale affidamento dell'incarico professionale per il prosieguo delle pratiche resta ovviamente a carico del singolo soggetto.

Aspetto tributaristico

Per. Ind. Montanaro Dr.Vito

via G. B. Gardoncini 3, Torino - Tel. 011 77.14.091 - Fax 011 75.88.47

Legale civilistico e tributaristico - fiscale

Avv. Massimo Spina

via S. Quintino 42, Torino - Tel. 011 56.13.828 - Fax 011 53.40.58

Legale penale

Avv. Stefano Comellini

corso Siccardi 11 bis, Torino - Tel. 011 51.76.995 - 011 56.27.641 - Fax 011 51.70.127

NAVIGAZIONE A VELA PER IMPARARE LA SICUREZZA IN BARCA A VELA CON APIT

Per comprendere a fondo la gestione della sicurezza e la sua filosofia, si rivela utilissimo sperimentare una situazione diversa rispetto al proprio quotidiano, come ad esempio quella messa a punto da Apitforma, nella quale la vela diventa un modello di riferimento per l'organizzazione aziendale e per la sicurezza.

Partendo dal presupposto che in navigazione si utilizzano gli stessi modelli organizzativi, le tecniche di preparazione (formazione/ allenamento), l'attività di gruppo, la gestione della squadra ed il coordinamento del tutto, attraverso una leadership responsabile ed attenta.

Una metodologia che equipara la Barca a vela all'azienda e l'equipaggio all'organizzazione aziendale, e vede come variabili il mare e il vento.

Lo sport insegna come, per arrivare al successo, siano necessari la partecipazione e l'impegno di tutta la squadra. Il primo valore di un gruppo vincente è quello di essere un gruppo.

La sicurezza si gestisce allora secondo logiche di squadra, affrontando situazioni che cambiano continuamente e quindi non si può contare su esperienze già fatte.

Come nel business, nei momenti di difficoltà si agisce sempre con "pacatezza" in quanto reazioni "scomposte" o agitate possono creare panico nell'equipaggio e nei nostri collaboratori;

Durante i week end del mese di maggio si terranno corsi di Sicurezza in mare dedicati alla conduzione della imbarcazione, si studieranno le rotte migliori, i ripari e gli ancoraggi, le varie situazioni meteo, si faranno turni al timone, alle manovre, si ascolteranno e si interpreteranno i bollettini meteo, si navigherà con l'aiuto del GPS e di tutta la

strumentazione di bordo imparando ad usarla nel modo migliore.

L'itinerario della navigazione prevede veleggiate sulla cresta delle onde, alla scoperta delle antiche rotte nell'Arcipelago Toscano, ma anche soste in luoghi magici e baie favolose dove si potranno vedere fondali incontaminati il tutto con la massima sicurezza, in allegria e tranquillità.

Gli ospiti possono partecipare alla conduzione della imbarcazione ed alle manovre, nel corso di navigazioni non troppo lunghe ed impegnative, che lasciano spazio al divertimento, con la possibilità di scendere a terra nei paesini e di fare passeggiate.

Se il Vostro "sogno nel cassetto" è trascorrere un weekend in barca a vela è il momento di approfittare dell'iniziativa promossa da Apitforma e destinata a divenire un punto di riferimento per questo tipo di vacanza.

Non il solito corso di vela troppo spartano o la crociera a bordo di una motonave, ma una vacanza in barca a vela, nella quale riscoprire il più autentico contatto con la natura la natura, il divertimento, approfittando del relax, lontano da spiagge affollate.

Barche nuove, solide, accoglienti e non prive di quel tocco di classe per vivere un'esperienza da protagonista, interessandosi alle manovre, alla meteorologia, ai controlli tecnici, sperimentando le stesse emozioni di chi, da anni segue queste rotte: equipaggi affidabili e cordiali che, oltre a gestire il tour saranno un amichevole punto di riferimento.

Per eventuali prenotazioni dei Weekend in Vela nel mese di Maggio, si potrà fare riferimento alla Sede Apitforma, che risponde al n. 011 0741384.





EurEta Italia: Nuovo Consiglio Direttivo

Confermato Raffaele Gulizia alla presidenza di EurEta Italia

Con la conferma di *Raffaele Gulizia* alla Presidenza di *EurEta Italia* e l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Probiviri, si sono conclusi i lavori assembleari degli iscritti di *EurEta Italia* tenutosi a Roma il 19/12/2008.

È stata anche l'occasione per sviluppare un lavoro di sintesi sui temi della Piattaforma Europea delle Professioni Ingegneristiche.

Il risultato di queste elezioni conferma la presenza nel Consiglio Direttivo di *Vittorio Aresu*, *Mariano Magnabosco*, *Maurizio Sansone* con il nuovo ingresso di *Giuseppe Guerriero*; nel Consiglio dei Probiviri oltre alla conferma di *Salvatore Croce* e *Giampiero Baldassari* si aggiunge *Gianfranco Magni*.

All'annuncio della sua elezione il Presidente *Gulizia*, votato all'unanimità dei presenti, commosso per tanta solidarietà ha ringraziato tutti e ha relazionato sulle iniziative e sui risultati raggiunti dall'Associazione negli ultimi tre anni di Presidenza.

“Il risultato – ha affermato il neo Presidente eletto - appaga tutti poiché consente ai nostri iscritti una forte e nutrita rappresentanza geografica e territoriale”.

La direttiva europea sulle qualifiche professionali 36/2005/CE ha gettato le basi per una piattaforma comune dell'Ingegneria Europea ed è stata il nostro cavallo di battaglia, già dal

1995, quando si cominciò a lavorare sulla piattaforma di riordino delle professioni tecniche in Europa.

L'art. 12 di questa Direttiva ha premiato i Periti Industriali iscritti in Albi perché con questo articolo di legge essi sono di fatto parificati nelle competenze al livello “d” di qualifica delle professioni ingegneristiche.

L'art. 15 della medesima legge ci consente l'elaborazione di una piattaforma comune per la costruzione della Casa comune dell'Ingegneria Europea.

Su questo punto sono già iniziati i contatti con *Mrs. F. Bruner* (capo dipartimento commissione affari interni cultura e professioni della Commissione Europea), con *Jan Figel* Commissario Europeo per l'istruzione e gioventù (università multidimensionale) e con il Presidente della Commissione Europea Mercato Interno *Mr. Scialot Pepersut* per l'applicazione della tessera professionale europea.

“Rapporti molto proficui” spiega *Gulizia* ai quali si aggiunge anche *Mr. Carlo Scatoli* dirigente generale Commissione Cultura ed Istruzione con il quale si stanno affrontando temi molto importanti che riguardano principalmente i sistemi di qualificazione europea.

Sono stati molto intensi i rapporti che riguardano temi specifici sulla nostra qualifica professionale ed il nostro segretario generale *Milena*

Fontana è costantemente impegnata in incontri plurimi con i Commissari e con i Deputati Europei.

Non manca inoltre il rapporto costante con *Pierangelo Sardi* Presidente di *CEPLIS*: il Consiglio europeo delle professioni che rappresenta i professionisti a livello comunitario: i suoi membri sono composti da Associazioni di professionisti di Stati Membri.

Nel quadro europeo delle qualifiche europee per l'apprendimento permanente (*EQF*) la commissione Europea Istruzione e cultura coordinata dal *Mr. Carlo Scatoli* sta portando avanti insieme ad *EurEta* un progetto sull'iniziativa *Europass* per una migliore informazione e per il successo della comunicazione.

Il progetto prevede anche uno studio di orientamento per l'accreditamento delle competenze in Europa all'interno di un quadro europeo di riferimento che collega tra di loro i sistemi di qualificazione di Paesi diversi fungendo da dispositivo e traduzione.

Vi sono anche ottimi rapporti con *Eurocadres* una organizzazione che unisce 5 milioni di professionisti e personale dirigente in Europa ed è riconosciuta dalla Commissione Europea un importante partner sociale europeo.

Insieme a questa associazione *EurEta* avanza proposte su questioni rilevanti per i professionisti: grande sostenitrice di *EurEta* questa associazione partecipa a livello Europeo nel dialogo sociale e per la contrattazione collettiva e sindacale.

Resta infine la bocciatura della *Eng. Card* da parte del Parlamento Europeo, così come è stata proposta dalla *FEANI* che voleva un qualcosa di esclusivo, solo per ingegneri laureati quinquennali.

L'Europa per avvicinarsi ai cittadini mette a disposizione un numero verde per trovare risposte agli innumerevoli interrogativi sull'unione europea (n° tel. 0080067891011).

Una segreteria multilingue vi darà tutte le necessarie informazioni.

Nel caso della *Eng. Card* la commissione europea aveva affidato a *FEANI* ed a *Eurocadres* uno studio di fattibilità sull'applicazione: il presidente della Commissione per il mercato interno *Charlotte Cederschiold* (svedese) esaminata la proposta bocciava clamorosamente il progetto *FEANI* definendolo improponibile perché non sostiene la mobilità e l'armonizzazione e definisce "esclusive" e "corporative" le argomentazioni proposte.

Questa "story" continua da anni nella forma e nei contenuti tutti Italiani che niente hanno a che fare con l'Europa e con l'Ingegneria europea.

Poiché il parlamento e le commissioni realmente cercano l'interesse comune, si stanno perciò riorganizzando affidando ad altri enti, con la collaborazione anche di *EurEta*, il compito di elaborare un progetto che abbia una vocazione comune.

E' importante infine lavorare in stretto rapporto con i membri del Parlamento Europeo perché certamente più rappresentativi degli interessi generali.

Le Commissioni spesso fanno ricerche preliminari e puntano a risultati facili non condivisi.

La proposta quindi passa di mano ad *EurEta*, che se saprà collaborare per formulare coerentemente e correttamente una proposta unitaria di piattaforma condivisa, che sarà di sicuro interesse di tutti gli Ingegneri Europei e non solo per quelli di livello "e".

In questo modo l'Europa farà un grande passo in avanti nella direzione di una vera integrazione fra i popoli.

In Europa i tecnici dell'Ingegneria non solo gli Ingegneri laureati quinquennali ma con loro ci sono coloro che hanno saputo coniugare nella loro attività professionale il sapere con il saper fare come lo sono in Italia i Periti Industria-

li iscritti agli albi, i Geometri ed i Periti Agrari, e negli altri Paesi i tecnici dell'ingegneria loro omologhi tutti insieme rappresentati da EurEta.

Il Presidente Generale di *EurEta*, *Urs Keller* è anch'egli impegnato in un serrato confronto con i Partners Europei.

Non manca infine il nostro rapporto ravvicinato con l'Onorevole *Stefano Zappalà* che nell'ottica di un accordo per la piattaforma ha invitato *EurEta* a stendere un *libro bianco* delle Professioni Tecniche in Europa.

L'On. *Zappalà* ancora una volta ha dato e sta dando il proprio personale contributo per un proficuo lavoro di intesa tra le maggiori organizzazioni ingegneristiche europee.

Raffaele Gulizia sta svolgendo nell'ambito del Board internazionale, in collaborazione con *Mariano Magnabosco*, un capillare lavoro di revisione attraverso il quale *EurEta* sarà strutturata per meglio rappresentare i diversi livelli di competenza professionale.

Il neo Presidente di *EurEta Italia* afferma inoltre che presto nascerà il certificato Europeo su qualifiche professionali e competenze del Professionista Ingegnere Europeo e probabilmente *EurEta* sarà tra le prime Associazioni Europee a dotarsene.

I professionisti cittadini di ogni stato Europeo potranno utilizzare questo nuovo strumento per tutte le necessità di lavoro in Italia e all'Estero.

Questa decisione presa dal Consiglio d'Europa ha lo scopo di creare un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze professionali mediante la raccolta personale e coordinata dei documenti che i professionisti possono utilizzare su base volontaria per meglio comunicare e presentare le proprie credenziali in tutta l'Europa.

Esse saranno in formato cartaceo ed anche elettronico, inoltre ogni Stato garantirà azioni di programmazione e di informazione diretta ai

professionisti, alle imprese, agli organi di educazione, formazione e parti sociali.

A questo punto il Presidente ha informato i presenti all'Assemblea generale degli iscritti che EurEta non aderirà alle associazioni di professionisti non regolamentate aderenti al *Colap* perché essa è già riconosciuta in ambito internazionale.

Su questo e su altri temi ha quindi aggiunto che in questi anni abbiamo avuto molto vicino l'On. *Zappalà* il quale ci ha messo a disposizione dei canali diretti con le istituzioni europee tenute costantemente sotto controllo a Bruxelles dal nostro instancabile segretario generale *Milena Fontana*.

Tra le altre notizie e comunicazioni vi è che per il giorno 18 Marzo 2009 in Bruxelles ci sarà un meeting in una sala del parlamento Europeo, che avrà come tema "FREE TO BE FREE (*liberi di essere liberi*) una piattaforma comune per il settore ingegneristico europeo in conformità all'art. 15 della direttiva 2005/36 CE ed avente lo scopo di gettare le fondamenta per costituire la Casa comune dell'Ingegnere Europeo.

Il meeting sarà organizzato e coordinato da *EurEta* ed avrà come relatori, oltre al deputato Europeo On. *Stefano Zappalà*, al Presidente del gruppo *PPE* del Parlamento Europeo ed altri MEP rappresentanti dei vari Paesi, rappresentanti della Commissione Europea, anche vari rappresentanti degli stakeholders europei (*CE-PLIS – Erocadres-Sefi – Feani – ecc.*).

Hanno già assicurato la loro presenza anche il *CNPI*, *l'EPPI*, rappresentanti di Geometri e Periti Agrari.

"Ma noi possiamo fare di più – ha affermato in chiusura *Gulizia* - perché Voi ci avete creduto e insieme abbiamo lavorato proficuamente."

Ampi consensi sono arrivati dai presenti all'Assemblea Generale.

Addi 29/12/2008



Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

LAVORIAMO DA 80 ANNI. E NON ABBIAMO NESSUNA VOGLIA DI SMETTERE!

Ricorre quest'anno l'ottantesimo anniversario del riconoscimento da parte dello Stato italiano delle professioni di perito agrario, geometra e perito industriale.

È un traguardo che abbiamo raggiunto insieme a milioni di tecnici professionisti, nostri colleghi, che nel corso del Novecento hanno dato il loro contributo con intelligenza e volontà alla crescita economica dell'Italia. A tutti loro vogliamo rivolgere il nostro saluto e il nostro ringraziamento.

Ma è anche la linea di partenza dalla quale vogliamo riprendere il cammino per misurarci con le sfide del XXI secolo. Convinti che un futuro comune ci appartiene, vogliamo unire le nostre forze attraverso l'istituzione dell'albo dei tecnici laureati, per dare al Paese quel che il suo sistema economico e produttivo (avanzato, dinamico, complesso) richiede: professionisti dell'area ingegneristica sempre meglio preparati. I nostri lo sono stati e continueranno ad esserlo.

Orgogliosi del passato, entusiasti del futuro.

A TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ TECNICA

- 
- RESPONSABILI E ADDETTI ALLA SICUREZZA
 - COORDINATORI DELLA SICUREZZA
 - LIBERI PROFESSIONISTI DESIGNATI
 - CONSULENTI ESTERNI
 - COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN REGIME
DI CANTIERI TEMPORANEI
 - CERTIFICATORI ENERGETICI

COMITATO
NAZIONALE
DELLA
SICUREZZA

CNS



IL CNS HA FUNZIONE
DI TUTELA LEGALE
E RAPPRESENTANZA
DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
E ALL' AGGIORNAMENTO

www.apitforma.it

APITFORMA
AV